



Il Prefetto della Provincia di Caserta

PREMESSO CHE:

- con provvedimento prefettizio n.45685 del 13 agosto 2015, è stato disposto da questo Ufficio il rigetto della domanda di iscrizione della società "Ecologia Iavazzi s.r.l." con sede in Marcianise (Ce) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.1 comma 52 della legge 6 novembre 2012 n.190, c.d. *white list* provinciali.
- con provvedimento prefettizio n.45686 del 13 agosto 2015, sulla base dei medesimi elementi assunti a fondamento del rigetto della domanda di iscrizione nelle c.d. *white list* provinciali, è stata, altresì, emessa un'informazione interdittiva antimafia nei confronti della stessa società "Ecologia Iavazzi s.r.l.", in considerazione della sussistenza della presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni;
- con provvedimento prefettizio n. 47608 del 31 agosto 2015 si è provveduto, nei confronti della società "Ecologia Iavazzi s.r.l." con sede in Marcianise (Ce), alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art.32, comma 10, del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, con la contestuale nomina di tre amministratori, a cui sono stati attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della Società "Ecologia Iavazzi s.r.l.", con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della società medesima, ai sensi dell'art.32, comma 1, lettera b), del d.l. n.90/2014, con riferimento esclusivamente agli appalti di servizi pubblici in corso di esecuzione, di cui detta società risulti affidataria;

PRESO ATTO CHE:

- la società "Ecologia Iavazzi s.r.l.", ha promosso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Campania sede di Napoli sez. 1^a, che con decreto presidenziale n.1499 del 20 agosto 2015 ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche sino alla camera di consiglio del 9 settembre 2015, limitatamente agli atti impugnati con i motivi aggiunti;
- in merito a detto contenzioso giurisdizionale, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con nota n. 99216 del 21 agosto 2015, in ordine al *decisum* del decreto presidenziale nr. 1499/2015 adottato in data 20 agosto 2015, ha manifestato l'avviso che "...il Presidente abbia inteso accogliere l'avversa istanza di sospensione limitatamente ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti e quindi, alle sole determine degli Enti locali. Detta interpretazione emerge dal tenore letterale del provvedimento: il Presidente, dopo aver dato atto che il ricorrente, con dichiarazione a verbale, aveva limitato l'istanza di misure cautelari monocratiche agli atti impugnati con i motivi aggiunti, ha accolto l'istanza limitatamente a tali provvedimenti...Rientrava comunque nei poteri del G.A. (a prescindere dalla limitazione della istanza) adottare la sospensione solo degli atti promanati dagli enti locali, senza intaccare l'efficacia del provvedimento prefettizio...Dalla motivazione



Il Prefetto della Provincia di Caserta

del provvedimento emerge che l'interesse ritenuto prevalente dal Presidente, fosse quello del perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti senza soluzione di continuità...", interesse tutelato proprio con l'avvio della procedura ex art. 32, comma 10 del d.l.n.90/2014; con la richiamata nota, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha, quindi, espresso conclusivamente il parere che "...il provvedimento prefettizio... non sia stato oggetto di sospensione.";

- nella camera di consiglio del 9 settembre 2015, il TAR Campania sede di Napoli sez. 1^a ha emesso l'ordinanza n. 1598/2015, depositata il 10 settembre 2015, con cui ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti;

VISTI:

- la prefettizia n. 49897 dell'11 settembre 2015, con cui questo Ufficio ha chiesto all'Avvocatura Distrettuale di Napoli indirizzi in ordine all'esatta estensione dell'ordinanza cautelare n. 1598/2015 del 9 settembre 2015, allo scopo di fornire puntuali indicazioni alla gestione commissariale straordinaria in ordine al *modus procedendi* sui contratti sospesi degli enti appaltanti, oggetto del ricorso per motivi aggiunti;
- il parere reso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli con nota n. 105159 del 14 settembre 2015, con cui il citato organo di Difesa ha, tra l'altro, chiarito che "...la situazione rimane immutata a seguito delle ordinanze cautelari con le quali l'adito TAR, in composizione collegiale, ha limitato l'accoglimento della istanza di sospensione ai soli provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, come già aveva fatto il Presidente con le misure monocratiche. Ne consegue che essendo sospesa l'efficacia dei provvedimenti degli enti locali con i quali si era proceduto alla risoluzione dei contratti in essere, detti contratti devono ritenersi (come già avvenuto in seguito ai decreti presidenziali) pienamente efficaci e quindi deve ad essi ritenersi estesa la competenza dei commissari prefettizi nominati per la gestione straordinaria delle imprese ricorrenti. Diversamente, ove il Tribunale non avesse accolto le istanze di sospensione ex adverso avanzate, i contratti in essere con gli enti locali dovevano intendersi risolti (almeno fino alla deliberazione del merito dei ricorsi) con la conseguenza che sarebbero stati sottratti alla gestione dei commissari. I decreti monocratici presidenziali spiegano infatti i loro effetti sino alla pronuncia collegiale (cfr art.56 comma 4 del c.p.a.).....(..)....E' per tale ragione che il Tribunale, nel richiamare i provvedimenti prefettizi di applicazione delle misure ex art.32 D.L. n.90/2014, si è premurato di specificare, a motivazione delle pronunce cautelari, che dette misure, non potendo interessare i servizi per le quali le stazioni appaltanti avessero già esercitato (come nel caso di specie) il potere di revoca o di recesso dai contratti, non sono apparse idonee a prevenire il pregiudizio temporaneamente scongiurato con il decreto presidenziale già adottato inducendo quindi il collegio a confermare la sospensione dei provvedimenti locali già adottata con i decreti Presidenziali....Conclusivamente la Scrivente ritiene che la sospensione interessi



Il Prefetto della Provincia di Caserta

solo ed esclusivamente i provvedimenti degli enti locali; che in forza di detta sospensione i contratti in essere con gli enti locali debbano intendersi efficaci senza soluzione di continuità (essendo succeduti ai decreti presidenziali le misure collegiali); che la competenza per la gestione di detti contratti spetti in via esclusiva ai commissari prefettizi nominati per la gestione straordinaria delle imprese”;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n.241;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114;
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e succ. mod. ed int.;
- i protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015, concernenti le Linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, nonché l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese;
- la circolare del Ministero dell'Interno n.15006/2 Uff.II – Ord. Sic. Pub. prot. n.34983 del 6 agosto 2015, avente per oggetto “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese di cui all’art. 32, comma 10, d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014 – Problematiche applicative e interpretative in ordine al *modus operandi* delle stazioni appaltanti”;

DECRETA

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- giusta il parere reso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli con nota n. 105159 del 14 settembre 2015, in conseguenza della sospensione cautelare disposta con l'ordinanza n. 1598/2015 del 9 settembre 2015, depositata il 10 settembre 2015, dal TAR Campania sede di Napoli sez. 1^a, i contratti in essere con gli enti locali, oggetto del ricorso per motivi aggiunti, debbono intendersi efficaci senza soluzione di continuità (essendo succeduta al decreto presidenziale la misura collegiale);
- la competenza per la gestione dei sopradetti contratti spetta in via esclusiva agli amministratori straordinari nominati per la gestione straordinaria e temporanea dell'impresa ai sensi dell'art.32, comma 10, di cui al decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.114;
- resta confermato, per quanto compatibile, il contenuto del provvedimento prefettizio n. 47608 del 31 agosto 2015.



Il Prefetto della Provincia di Caserta

DISPONE

- di notificare il presente decreto alla Società "Ecologia Iavazzi s.r.l.", con sede in Marcianise (Ce), nonché agli amministratori straordinari nominati per la gestione straordinaria e temporanea della stessa Società;
- di comunicare il presente decreto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, al Tribunale ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C.V., all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
- di pubblicare il presente atto sul sito web della Prefettura di Caserta e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza (artt. 24, comma 2 l.n.241/1990 e 3 D.M. n.415/1994).

Caserta, 15 settembre 2015

Il Prefetto
(De Felice)